



Determina n. 177 del 01/03/2017

DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Determinazione di settore n° 2

OGGETTO :

Costituzione di parte civile dell'ADISU Puglia quale parte offesa nel procedimento penale n. 19166/14 RGNR - n. 24584/15 RG GIP presso il Tribunale di Bari.

L'Istruttore MADDALENA VALENTE

PREMESSO:

- che con nota prot. n. 139/337 del 26/04/2016 è pervenuta all'ADISU Puglia la comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari circa l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ex art. 284 c.p.p., a carico della dipendente L.I.;
- che con determinazione dirigenziale del Settore RR.UU. e Finanziarie n. 340/2016 è stata disposta la sospensione cautelare obbligatoria della dipendente, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 2006/2009;
- che, come riportato nella ordinanza emessa dal GIP di Bari, la misura degli arresti domiciliari è stata disposta in relazione a diversi reati, tra i quali:
 - il reato di cui agli artt. 318-321 c.p.,
 - il reato di cui agli artt. 110, 326 co. 1 e 3, 61 n. 2 c.p.,
 - il reato di cui agli artt. 81, 61 n. 9, 640 co. 1 e 2 n. 1 c.p.;
- che i succitati reati richiamano azioni e comportamenti riferibili allo svolgimento del rapporto lavorativo della L.I., alle dipendenze dell'ADISU Puglia;
- che, nei modi e nei termini prescritti dalla normativa vigente, in data 11 maggio 2016 è stato avviato nei confronti della dipendente il procedimento disciplinare inteso a censurare il comportamento tenuto dalla stessa;
- che in data 28 maggio 2016 il procedimento disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 *ter* del D.Lgs. n. 165/2001, è stato sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale in corso;
- che, con ordinanza del 30/05/2016, trasmessa dalla stessa interessata, il GIP ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, a seguito della quale l'ADISU Puglia ha adottato la determinazione n. 596/2016 di proroga della sospensione dal servizio della dipendente;
- che, a seguito della revoca di ogni misura cautelare da parte del GIP, giusta ordinanza del 22/12/2016, trasmessa dalla stessa interessata con nota prot. n. 8 del 03/01/2017, l'ADISU Puglia con determinazione n. 7 del 09/01/2017 ha riammesso in servizio la dipendente L.I., fatti salvi gli effetti di un ulteriore periodo di sospensione di cui all'art. 5, co. 3 del CCNL di Comparto 11/04/2008;

VISTO che, con riferimento al procedimento penale in argomento (n. 19166/14 RG NR – n. 24584/15 RG GIP), il GIP del Tribunale di Bari con Decreto del 05/10/2016 (prot. n. 387 del 17/10/2016) ha fissato per il giorno 12/01/2017 ore 09.30 l'udienza preliminare ex art. 419 c.p.p., in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. in data 15/09/2016, che vede tra gli imputati la dipendente L.I.;

CHE, come emerge dalla richiesta di rinvio a giudizio, l'ADISU Puglia è stata identificata quale parte offesa;

CHE in virtù di tale identificazione, per l'eventuale risarcimento dei danni, l'ADISU Puglia può costituirsi parte civile;

ATTESO che, per disguidi amministrativi, l'ADISU Puglia nella udienza del 12/01/2017 non ha potuto costituirsi parte civile, quale persona offesa nei confronti della dipendente L.I., imputata per i reati analiticamente riportati nel succitato Decreto del GIP, prot. n. 387/2016, che, sebbene non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto *de quo*;

PRESO ATTO che è stata fissata per il giorno 09 marzo 2017 una nuova udienza di mero rinvio nella quale può vedersi riconosciuta all'ADISU Puglia la possibilità di costituirsi parte civile ai sensi dell'art. 79 del c.p.p.;

VISTA e Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ADISU Puglia n. 9 del 24/02/2017 con la quale è stata formalizzata la volontà dell'Agenzia di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 19166/14 RGNR – n. 2458/15 RG GIP, radicato presso il Tribunale di Bari al fine di richiedere il risarcimento dei danni patiti dall'Agenzia in conseguenza dei fatti contestati all'imputato;

CHE con il succitato atto è stato demandato al Direttore Generale ogni altro adempimento in ordine alla individuazione e alla nomina del legale che dovrà rappresentare e difendere l'ADISU Puglia nel procedimento in argomento;

VISTI e Richiamati l'art. 2230 e ss. del Codice Civile che regolano il contratto d'opera intellettuale;

PRESO ATTO che la giurisprudenza maggioritaria del Consiglio di Stato tra cui, in particolare, la sentenza 11 maggio 2012, n. 2730, Sez. V, con la quale è stato affermato che il singolo incarico occasionale o episodico di patrocinio legale, legato alla necessità contingente, integri un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina del codice dei contratti pubblici in materia di evidenza pubblica pur rimanendo soggetto ai principi generali dell'azione amministrativa quali imparzialità, trasparenza ed adeguata motivazione onde rendere contezza della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare;

VISTA, altresì, la precisazione dell'ANAC che, nella determinazione n. 4/2011 ha affermato come il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale;

VISTO e Richiamato l'art. 17 del d.lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice dei Contratti" che esclude testualmente dal proprio ambito di applicazione i servizi legali prestati da avvocati e consistenti in rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

VISTO che, analogamente a quanto previsto dalla disciplina previgente, il nuovo Codice dei contratti anche per l'affidamento dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione del Codice medesimo - tra i quali quelli relativi ai servizi legali sopra menzionati - fa salva l'applicazione dei principi generali di cui all'art. 4 del d. lgs. n.50/2016;

VISTA, da ultimo, a conferma di quanto innanzi riportato, la recente Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 162/2016/PAR del 25 maggio 2016 che, nel richiamare la precedente giurisprudenza amministrativa e la giurisprudenza maggioritaria del Consiglio di Stato, traccia la delimitazione tra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto in sede di applicazione della disciplina, di derivazione comunitaria, sui contratti pubblici ex d. lgs. n. 50/2016;

RILEVATO che l'attività di difesa legale in giudizio, riconnettendosi ad interessi costituzionalmente rilevanti quale il diritto alla difesa ex art. 24 della Costituzione, presenta delle peculiarità, come la fiducia tra legale e parte assistita, per cui si impone un trattamento differenziato rispetto alle altre ipotesi di rapporti professionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ADISU Puglia n. 60 del 28 novembre 2012, con la quale è stato disciplinato il conferimento degli incarichi legali esterni, recependo le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2848/2011 e n. 1985/2012;

VISTO lo schema di convenzione, approvato con la medesima deliberazione, da stipularsi all'atto del conferimento dell'incarico tra l'ADISU Puglia e i professionisti officiati, con l'abbattimento del 25% sul valore del compenso determinato, ai sensi del D.M. n. 55/2014;

RITENUTO di individuare, quale professionista esperto in materia penale, l'avv. Fabio Foglia Manzillo del Foro di Napoli in possesso della professionalità richiesta, come da *curriculum vitae* allegato;

VISTO che l'avv. Fabio Foglia Manzillo ha accettato le disposizioni contenute nel richiamato schema di convenzione, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la spesa rinveniente dal predetto incarico, prevista nell'importo presunto di €3.000,00 oltre CPA ed IVA, trova imputazione al cap. 110/0 "Onorari e compensi per consulenze professionali esterne" del PEG 2017 dell'ADISU Puglia;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legislativo 2001 n. 165 del 2001;

VISTO l'art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;

VISTO l'art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 16/12/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 dell'ADISU Puglia;

DETERMINA

per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di affidare all'avv. Fabio Foglia Manzillo, del Foro di Napoli, l'incarico legale inerente la costituzione di parte civile dell'ADISU Puglia nel procedimento penale n. 19166/14 RGNR – n. 2458/15 RG GIP, radicato presso il Tribunale di Bari, conferendo al medesimo i più ampi poteri e ogni più ampia facoltà di legge nell'espletamento del mandato;
- 2) di dare atto che l'incarico sarà disciplinato dallo schema di convenzione, allegato e dichiarato parte integrante e sostanziale dell'atto *de quo*, che completo in ogni sua parte sarà sottoscritto tra l'ADISU Puglia e l'avv. Fabio Foglia Manzillo;
- 3) di impegnare la spesa rinveniente dal predetto incarico, prevista nell'importo presunto di € 3.000,00 oltre CPA e IVA, sul cap. 110/0 "Onorari e compensi per collaborazioni esterne" del PEG 2017 dell'ADISU Puglia;
- 4) di liquidare in favore dell'avv. Fabio Foglia Manzillo, a titolo di acconto, la somma di €600,00 oltre CPA e IVA;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'avvocato officiato, e, per gli adempimenti consequenziali, al Settore Risorse Umane e Finanziarie e al Servizio Legale e Contenzioso.

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di procedimento è: MADDALENA VALENTE

Il Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa rilascia Visto FAVOREVOLE al presente atto.

IL DIRIGENTE
TARRICONE LUCIANO

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione n° 177 del 01/03/2017

Il Responsabile in ordine alla regolarità contabile rilascia Visto **FAVOREVOLE**

attesta la copertura finanziaria sul presente atto

IL DIRIGENTE

DOTT. GIANCARLO SAVONA

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa